

## **DELIBERA N. 46 DD. 28/12/2020 – SCADENZA 09/01/2021**

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2019 ed atti connessi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Dato atto che il Comune di Spiazzo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Attesto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016".

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Spiazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Richiamata la deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con cui sono state adottate "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016" e relativi allegati.

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse.

Preso atto che:

- In data 03 novembre 2020 è pervenuta circolare da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nella quale si sottolinea che, in Provincia di Trento ed ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale e quindi la revisione per l'anno 2020, riferita alle partecipate detenute nel corso del 2019, ha carattere facoltativo. In data 30.11.2020 è pervenuta nota da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nella quale si sottolinea che in data 26 novembre u.s. il M.E.F. ha aggiornato le proprie indicazioni per l'adempimento in parola.
- L'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto, in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate, all'acquisizione dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Spiazzo e ritiene opportuno adottare un documento di revisione, benché non obbligatorio.

Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.= o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, tenuto conto di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Precisato che:

- nel documento di revisione si è proceduto ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla decisione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle, fornendone la motivazione e sollevando per il momento come unica eccezione quella relativa alla partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini.
- in riferimento al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 43 di data 23.12.2019 per cui si disponeva per il mantenimento della partecipazione nella società Rendena Golf Spa dando fiducia alla società in parola, giusta nota del Vicepresidente di data 14.12.2019, concordando circa l'estensione del monitoraggio sulla società anche per l'anno 2019 al fine di maturare riflessione circa il mantenimento con o senza interventi; cessione di quote, fusione ovvero dismissione; con nota prot. n. 466 di data 22.01.2020 indirizzata alla Società si richiedeva di formulare considerazioni e fornire elementi tali da maturare riflessione nel merito. Con nota di data 19.10.2020 agli atti sub prot. n. 5461 di data 21.10.2020 la Società Rendena Golf Spa formulava le considerazioni e forniva gli elementi richiesti.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Dato atto che il Comune di Spiazzo detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

GEAS SPA  
TREGAS SRL  
TRENTINO DIGITALE SPA (ex Informatica Trentina Spa)  
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA  
MADONNA DI CAMPIGLIO, PINZOLO, VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.  
FUNIVIE PINZOLO S.P.A.  
GIUDICARIE GAS  
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.  
RENDENA GOLF S.P.A.  
TERME VAL RENDENA S.P.A.

e partecipazioni INDIRETTA nelle seguenti società:

CENTRO SERVIZI CONDIVISI tramite Trentino digitale e Trentino Riscossioni;  
SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;  
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;  
CASSA RURALE DI TRENTO BCC tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Amministrazione al 31.12.2019, è stato avviato dai servizi ed uffici comunali competenti con nota PEC prot. n. 5932 di data 12.11.2020 di richiesta di trasmissione dati da parte delle Società partecipate dall'Amministrazione comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni. L'istruttoria è intervenuta sulla base dei dati comunicati dalle singole società partecipate, dimessi in atti.

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Visto che, per quanto riguarda Trentino Trasporti SpA, va rilevato che, alla data del 31 dicembre 2019 (data assunta a riferimento per l'aggiornamento della ricognizione), precisa che il comune non ha alcuna partecipazione come da nota di data 06.04.2020 che si allega in copia;

Dato atto che nella stesura del presente piano, occorre tenere conto che, con la Finanziaria nazionale per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che " *A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*".

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato, ad eccezione della partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento BCC, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini; si prende atto delle risultanze della scheda di rilevazione della società Rendena Golf Spa riscontrando altresì sulla base della comunicazione della società medesima come sopra richiamata che al 31.12.2019 è intervenuto un risultato economico positivo ed altre misure intrese alla razionalizzazione della Società medesima.

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, parte integrante e sostanziale della presente.

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23.12.2014 n. 190, adottato con provvedimento sindacale n. 1 di data 31.03.2015, ed i risultati ottenuti; provvedimento dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;
- il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, adottato con provvedimento sindacale n. 1 di data 31.03.2016, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento ai piani suddetti, ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P..

Riscontrato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 27.09.2017 è stata effettuata revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 20.12.2018 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 23.12.2019 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2018 ed atti connessi.

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in data 22.12.2020 agli atti sub prot. 6822 reso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna).

Viste la L.P. 09.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dato atto che:

- sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.
- sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco,

## D e l i b e r a

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Spiazio alla data del 31.12.2019, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che, in

base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione, ad esclusione della partecipazione indiretta nella Cassa Rurale di Trento, detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, come dettagliatamente motivato nell'Allegato alla presente deliberazione.

3. Di incaricare il Sindaco e gli uffici e servizi degli atti esecutivi del presente provvedimento.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di comunicare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P..
7. Di dare atto che la presente diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
8. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

\* \* \* \* \*